



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la vora straordinaria delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04/12/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, è stata adeguata la struttura organizzativa del MiPAAF con l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “*indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020*”;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n 805, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto provvedimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale gli obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

ATTESO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo - è al momento priva del titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello non generale;

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0042868 del 28/01/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTE le attribuzioni e i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo, tra i quali in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, trottatore italiano, orientale, anglo arabo e sella italiano;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’Unire*”;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*” che si inserisce nella cornice comunitaria della PAC (Politica agricola comune) e del Regolamento (UE) n. 2016/1012, sopra citato, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 “*che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatori nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*”;

VISTO il Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con Decreti Ministeriali 23688 del 26 settembre 2003, 24394 del 28 ottobre 2004, 14498 del 30 ottobre 2008 e 77131 del 24/10/2017;

VISTO il vigente Regolamento delle Corse al Galoppo e, in particolare, il capo IX del Titolo III, che stabilisce le modalità di registrazione e identificazione dei cavalli purosangue;

CONSIDERATO che l'emergenza COVID 19 ha comportato per gli allevatori notevoli difficoltà nell'esecuzione degli adempimenti, in particolare di carattere sanitario, con possibile decremento nel numero delle nascite dei puledri e di iscrizione ai predetti Libri genealogici tenuti dal MiPAAF;

ACQUISITA con protocollo n. 36187 del 26 gennaio 2021 la nota con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori del cavallo trottatore italiano (per brevità ANACT) ha trasmesso, in qualità di Associazione nazionale di categoria, le richieste di alcuni allevatori al fine di valutare la possibilità, a seconda della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

tipologia dei casi concreti, di una ulteriore rideterminazione dei termini di iscrizione al Libro genealogico del trotatore italiano, così riconoscendo la possibilità agli allevatori di regolarizzare la documentazione necessaria prevista dalla normativa di riferimento per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano;

PRESO ATTO che dallo stralcio del verbale della riunione del Consiglio ANACT, inviato in allegato alla sopra citata nota, e dai controlli effettuati risulta che i puledri trotatori italiani nati nel 2019 per i quali gli allevatori potrebbero chiedere di accedere ai procedimenti di cui trattasi possono essere numericamente e qualitativamente interessanti sotto il profilo genetico;

ATTESO che nell'ambito delle politiche agricole degli Stati membri il MiPAAF si adopera per promuovere, anche nell'ambito dei cavalli sportivi, la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, incoraggiando da una parte l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura e contribuendo dall'altra alla conservazione delle risorse genetiche degli animali;

RITENUTO opportuno, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché dell'uniformità del pubblico operato disporre una ulteriore rideterminazione del termine per la regolarizzazione dei procedimenti di cui trattasi, riferiti ai nati 2019, anche a favore degli allevatori dei puledri purosangue inglese oltre che a favore degli allevatori di puledri trotatori italiani, che si trovino nelle condizioni sopra descritte;

EFFETTUATA una verifica delle istanze, riferite ai puledri nati nell'anno 2019 per i quali sia pervenuta in ritardo la documentazione oppure ci sia stato il mancato rispetto dei termini di regolarizzazione dei procedimenti con conseguente impossibilità di concludere positivamente la relativa istruttoria, finalizzata all'iscrizione dei puledri ai rispettivi Libri genealogici del cavallo purosangue inglese e del cavallo trotatore italiano tenuti dal MiPAAF;

RAVVISATA la possibilità di effettuare, eccezionalmente, per i puledri purosangue inglese e trotatori italiani nati nel 2019, per i quali è già stata acquisita, agli atti del MiPAAF, la relativa denuncia di nascita, l'identificazione non avvenuta entro i termini previsti per mancata regolarizzazione di eventi inerenti in particolare alla fattrice;

PRECISATO che gli allevatori, laddove intendano aderire alla procedura eccezionalmente prevista con il presente provvedimento, devono porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'anno di riferimento con ciò regolarizzando i procedimenti non conclusi per mancato completamento della documentazione prevista nonché per mancata identificazione dei puledri a causa degli allevatori medesimi;

CONSIDERATO di rideterminare eccezionalmente al 31 marzo 2021 il termine ultimo per richiedere al MiPAAF di aderire ai procedimenti di cui al presente provvedimento per l'iscrizione tardiva, ai rispettivi Libri genealogici del cavallo trotatore italiano e purosangue inglese, dei puledri nati nel 2019;

TENUTO CONTO di quanto disposto con decreto del Capo Dipartimento n. 35292 del 26 giugno 2020 relativamente ai puledri 2017, 2018 e 2019 in materia di rideterminazione del termine di iscrizione ai rispettivi Libri genealogici, di identificazione e di sanzioni da applicare;

RITENUTO pertanto congruo prevedere per l'avvio da parte del MiPAAF dell'istruttoria inerente ai procedimenti di cui trattasi il versamento dell'importo aggiuntivo di € 1.500,00 oltre all'importo di € 96,00



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

laddove non ancora versato, con completamento del deposito al MiPAAF, entro il predetto termine, di tutta la documentazione necessaria;

DECRETA

Art.1

E' rideterminato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la richiesta di iscrizione tardiva ai rispettivi Libri genealogici dei cavalli purosangue inglese e dei cavalli trottatori italiani dei puledri nati nell'anno 2019, già provvisti di microchip e con genealogia accertata, in caso di mancato completamento della documentazione prevista.

Art. 2

Ai fini dell'iscrizione tardiva ai predetti Libri genealogici dei puledri nati nell'anno 2019, è riconosciuta altresì, eccezionalmente, la possibilità di effettuare l'identificazione dei puledri per i quali è già stata acquisita, agli atti del MiPAAF, la relativa denuncia di nascita ma non è avvenuta l'identificazione entro i termini previsti per mancata regolarizzazione di eventi inerenti in particolare alla fattrice.

Art. 3

Gli allevatori che intendano aderire a quanto previsto agli articoli 1 e 2 possono presentare apposita istanza con contestuale completamento, entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2021, di tutta la documentazione prevista per l'anno di riferimento, previo versamento dell'importo aggiuntivo di € 1.500,00 oltre all'importo di € 96,00 laddove non già versato.

Il Direttore Generale
Oreste Gerini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0042868 del 28/01/2021